

Prot. N° ASS/DIR/03/726
Let. 30
AC-BF/ac

10 gennaio 2003

DIRETTORI GENERALI
AZIENDE UU.SS.LL.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
LL.SS.

RESPONSABILI
DIPARTIMENTI DI
SANITA' PUBBLICA
AZIENDE UU.SS.LL.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
LL.SS.

CIRCOLARE N. 2

RESPONSABILI
SERVIZI VETERINARI
AZIENDE UU.SS.LL.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
LL.SS.

SINDACI DEI COMUNI DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
LL.SS.

e, p.c. MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ALIMENTI,
NUTRIZIONE E SANITA'
PUBBLICA VETERINARIA
UFFICIO VIII
UFFICIO IX
LL.SS.

COMANDO CARABINIERI N.A.S.
DI BOLOGNA E PARMA
LL.SS.

SEZIONI PROVINCIALI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LL.SS.

ARPA
SEDE

ASSOCIAZIONI ED
ORGANIZZAZIONI DI
CATEGORIA INTERESSATE
LL.SS.

ASSESSORATO AGRICOLTURA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
SEDE

Oggetto: Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti di cui al Regolamento CE n.1774/2002.

Gli stabilimenti che svolgono attività che ricadono nel campo di applicazione del regolamento CE n. 1774/2002 dovranno essere riconosciuti secondo le procedure che verranno stabilite da questa Regione . In attesa di vedere definite le modalità applicative del Regolamento CE n. 1774/2002 dal Ministero della Salute, previa approvazione della Conferenza Stato – Regioni, e di renderle esecutive con apposita delibera Regionale, nonché al fine di uniformare le attività di riconoscimento delle ditte, anche se già autorizzate sulla base della precedente normativa, alla esecuzione delle attività previste dal Regolamento CE n. 1774/2002, si intende con la presente circolare anticipare le procedure per il riconoscimento delle ditte che operano sul territorio di questa Regione.

Quanto sopra anche al fine di dare corso alla nota del Ministero della Salute prot. n. 609/508/60 del 18 dicembre 2002 che si allega in copia.

Gli impianti attivi alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo (31 ottobre 2002), in cui vengono svolte attività per le quali, a norma del regolamento CE n. 1774/2002 è necessario essere in possesso di specifico riconoscimento, possono continuare ad operare fino all'ottenimento del nuovo riconoscimento o al diniego del medesimo, a condizione che abbiano presentato istanza di riconoscimento entro il 28 febbraio 2003.

Sono soggette a riconoscimento, a norma del Regolamento CE n. 1774/2002 le seguenti attività:

IMPIANTI	DESCRIZIONE
Impianti di transito CATEGORIA 1 – 2 n°/DT1 n°/DT2	Impianto che provvede alla manipolazione e/o al magazzinaggio temporaneo di materiali non trasformati di categoria 1 o 2 in attesa del loro trasporto verso una destinazione finale.
Impianti di transito CATEGORIA 3 n°/DT3	Impianto che provvede alla cernita, al sezionamento, alla refrigerazione o al surgelamento sotto forma di blocchi e/o al magazzinaggio temporaneo di materiali non trasformati di categoria 3 in attesa del loro trasporto verso la destinazione finale.

Impianti di magazzinaggio esterni agli impianti di trasformazione n°/MAG1 n°/MAG2 n°/MAG3	Impianto, diverso dagli stabilimenti e dagli intermediari oggetto della direttiva 95/69/CE (1), che provvede al magazzinaggio temporaneo dei prodotti trasformati in attesa dell'utilizzazione o dell'eliminazione finale.
Impianti di incenerimento n°/INCBC n°/INCAC	Impianto per l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della direttiva 2000/76/CE, a cui non si applica la direttiva 2000/76, se i rifiuti trattati comprendono solo rifiuti animali. a bassa capacità: impianto di incenerimento con una potenzialità operativa inferiore a 50 kg/ora di sottoprodotti di origine animale. ad alta capacità: impianto di incenerimento diverso da un impianto di incenerimento a bassa capacità;
Impianti di coincenerimento n°/COINBC n°/COINAC	Impianto per l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 3, paragrafo 5 della direttiva 2000/76/CE, a cui non si applica la direttiva 2000/76, se i rifiuti trattati comprendono solo rifiuti animali. a bassa capacità: impianto di coincenerimento con una potenzialità operativa inferiore a 50 kg/ora di sottoprodotti di origine animale. ad alta capacità: impianto di coincenerimento diverso da un impianto di coincenerimento a bassa capacità;
Impianti di trasformazione CATEGORIA 1 n°/CAT1	Impianto in cui i materiali di categoria 1 vengono trasformati in vista dell'eliminazione finale.
Impianti di trasformazione CATEGORIA 2 n°/CAT2	Impianto in cui i materiali di categoria 2 vengono trasformati in vista dell'eliminazione finale o dell'ulteriore trasformazione o utilizzazione.
Impianti oleochimici CATEGORIA 2 n°/OLE2 (art.5, comma 2, let.a, punto ii)	Impianto di trasformazione dei grassi fusi ottenuti dai materiali di categoria 2 alle condizioni definite nell'allegato VI, capitolo III. (Limitatamente all'utilizzazione dei sottoprodotti di O.A.)
Impianti oleochimici CATEGORIA 3 n°/OLE	Impianto di trasformazione dei grassi fusi ottenuti dai materiali di categoria 3. (Limitatamente all'utilizzazione dei sottoprodotti di O.A.)
Impianti di produzione biogas n°/BIO	Impianto adibito alla produzione e alla raccolta di biogas derivante dalla degradazione biologica di prodotti di origine animale di categoria 2 trasformati "a pressione", o lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente, o il materiale di categoria 3, in condizioni anaerobiche. (Limitatamente all'utilizzazione dei sottoprodotti di O.A.)
Impianti di compostaggio n°/COMP	Impianto che provvede alla degradazione biologica di prodotti di origine animale di categoria 2 trasformati "a pressione", o lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente, o il materiale di categoria 3, in condizioni aerobiche. (Limitatamente all'utilizzazione dei sottoprodotti di O.A.)
Impianti di trasformazione CATEGORIA 3 n°/CAT3	Impianto in cui i materiali di categoria 3 vengono trasformati per essere utilizzati come materie prime per mangimi, come materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia o come fertilizzante alle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1774/02.

Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia ed articoli da masticare n°/AC	Impianto adibito alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o articoli da masticare la cui elaborazione richiede l'impiego di taluni sottoprodotti di origine animale, tra quelli compresi nella categoria 3, secondo quanto previsto dall'Allegato VIII.
Impianti tecnici n°/PT/ codifica numerica	Impianto in cui si utilizzano sottoprodotti di origine animale, tra quelli compresi nella categoria 3, per la produzione di prodotti tecnici.
Centri di raccolta e Utenti n°/CR (numero ufficiale di registrazione)	Stabilimenti che provvedono alla raccolta e al trattamento di determinati sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui all'art.23, paragrafo 2, let. c. ▪

(1)direttiva recepita con D.L.vo 13 aprile 1999, n.123.

Sono soggette a sola autorizzazione le seguenti attività:

Utilizzo dei sottoprodotti di categoria 1 - 2 - 3 ai fini diagnostici, didattici e di ricerca	Autorizzazione sotto il controllo dell'autorità competente. Art. 23 parag. 1 let. a
Utilizzo dei sottoprodotti per attività di tassidermia in impianti tecnici	Autorizzazione sotto il controllo dell'autorità competente. Art. 23 parag. 1 let. b

Per il riconoscimento di tutte le tipologie di stabilimento contenute nel Regolamento CE 1774/02 per la Regione Emilia-Romagna le competenze rimangono ai Sindaci dei Comuni dell'intero territorio regionale, come peraltro già stabilito con la circolare n. 6 del 27 marzo 2001 (Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 247 del 6 marzo 2001).

A ciascun impianto verrà assegnato, al momento del riconoscimento, un numero ufficiale di identificazione, univoco a livello nazionale, connesso alla natura della sua attività. Il Ministero della Salute detiene l'elenco nazionale degli impianti riconosciuti.

Si raccomanda il raccordo con altri Enti che hanno competenze su tale materia quali Provincia , Arpa, al fine di evitare inutili doppioni quantomeno nella fase di riconoscimento di alcune tipologie di impianti (ad esempio impianti di compostaggio ed inceneritori).

Il Servizio scrivente si riserva di:

- assegnare il numero di riconoscimento di idoneità, che dovrà essere riportato sull'atto di riconoscimento stesso;
- effettuare tutte le previste comunicazioni al Ministero della Salute quali l'iscrizione nelle liste nazionali degli stabilimenti, tenuto conto che la gestione di questi elenchi rimane di competenza nazionale;
- fornire ai Servizi Veterinari territoriali ulteriori indicazioni in funzione delle future decisioni ministeriali.

Le spese relative al riconoscimento degli impianti sono poste a carico degli interessati e le ricevute di versamento devono fare parte integrante della documentazione presentata con la domanda di riconoscimento. Nel caso di impianti non assimilabili a quelli previsti nel tariffario regionale e in attesa di una sua modifica ed integrazione, dovrà essere dichiarata la disponibilità del richiedente a provvedere al versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente.

Per quanto riguarda gli:

Impianti di magazzinaggio

la tariffa è conforme a quella di cui al codice 18 punto 1 del tariffario regionale vigente € 180,75.

Per quanto riguarda gli:

▪ **Impianti di trasformazione CATEGORIA 1**

la tariffa è conforme a quella di cui al codice 18 punto 16 del tariffario regionale vigente € 361,50.

Per quanto riguarda gli:

▪ **Impianti di trasformazione CATEGORIA 2**

▪ **Impianti di trasformazione CATEGORIA 3**

▪ **Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia ed articoli da masticare**

▪ **Impianti tecnici**

la tariffa è conforme a quella di cui al codice 18 punto 21 del tariffario regionale vigente € 361,50.

Per tutti gli **impianti già riconosciuti e funzionanti alla data del 31 ottobre 2002** la tariffa applicata sarà quella prevista dopo il punto 21 al terzo trattino del tariffario regionale vigente (€ 77,45).

Per quanto riguarda il **riconoscimento degli stabilimenti** va adottata la presente procedura:

1. Il Responsabile dello stabilimento presenta la domanda di riconoscimento in triplice copia, di cui l'originale in bollo e due copie in carta semplice, al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio (v. modello allegato n. 1). La domanda presentata deve essere corredata dalla documentazione prevista in originale o copia conforme e da copia in carta semplice.
2. Il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio:
 - verifica la correttezza formale dell'istanza;
 - effettua un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, esprimendo parere favorevole o prescrivendo se del caso gli eventuali interventi di adeguamento;
 - trasmette al Servizio Veterinario Regionale una copia della domanda di riconoscimento presentata dalla ditta, accompagnata da proprio parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai previsti requisiti igienico-sanitari e strutturali (v. modello allegato n.2).
3. Il Servizio Veterinario Regionale, acquisita copia della domanda relativa all'istanza di riconoscimento corredata del parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, attribuisce allo stabilimento il relativo numero di riconoscimento e ne trasmette gli estremi al Servizio Veterinario territoriale;

4. Il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, acquisito il numero di riconoscimento dello stabilimento, trasmette al Sindaco del comune di competenza, l'originale dell'istanza con allegata la documentazione richiesta in originale o copia conforme, il verbale di sopralluogo dove si esprime parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti e la comunicazione di attribuzione del numero di riconoscimento.

5. Il Sindaco del comune di competenza, acquisita l'istanza in originale e i documenti allegati in originale e/o copia conforme, il parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, il numero di riconoscimento attribuito dal Servizio Veterinario Regionale, provvede ad emanare l'atto di riconoscimento, notifica l'originale in bollo al richiedente e ne invia due copie al Servizio Veterinario territoriale che provvede a trasmetterne una al Servizio Veterinario Regionale.

6. Il Servizio Veterinario Regionale, ricevuta copia dell'atto di riconoscimento attiva ogni comunicazione al fine dell'inserimento dell'impianto nella lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti.

Si rimane disponibili per eventuali necessità di chiarimento.
Distinti saluti.

Franco Rossi

Allegato 1

Modello di domanda di riconoscimento degli stabilimenti che svolgono le attività che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento CE n° 1774/2002.

Al Sindaco del Comune di

Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti
della Regione Emilia Romagna

per il tramite del Servizio Veterinario dell' Az.USL di

Il sottoscritto

legale rappresentante della ditta:

partita IVA o codice fiscale:

con sede legale in : Via.....n.....Comune.....Prov.....

CHIEDE

per il proprio impianto sito in: Via.....n.....Comune.....Prov.....

() già riconosciuto ai sensi del D.L.vo 508/92 con n.....

il rilascio del riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n° 1774/2002, per lo svolgimento della seguente attività:

- IMPIANTO DI TRANSITO DI CATEGORIA 1 - 2
- IMPIANTO DI TRANSITO DI CATEGORIA 3
- IMPIANTO DI MAGAZZINAGGIO ESTERNO AGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE
- IMPIANTO DI INCENERIMENTO
- IMPIANTO DI COINCENERIMENTO
- IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE DI CATEGORIA 1
- IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE DI CATEGORIA 2
- IMPIANTO OLEOCHIMICO DI CATEGORIA 2
- IMPIANTO OLEOCHIMICO DI CATEGORIA 3
- IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOGAS
- IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
- IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE DI CATEGORIA 3
- IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA ED ARTICOLI DA MASTICARE
- IMPIANTO TECNICO
- CENTRO DI RACCOLTA E UTENTI
- UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI DI CATEGORIA 1 – 2 – 3 AI FINI DIAGNOSTICI, DIDATTICI E DI RICERCA
- UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI PER ATTIVITA' DI TASSIDERMIA IN IMPIANTI TECNICI

A tal fine allega (in caso di nuovo stabilimento):

1. marca da bollo di valore corrente
2. certificato di iscrizione alla camera di commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente
3. planimetria dell'impianto preferibilmente in scala 1/100, dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi, nonché la separazione tra la "sezione sporca" e la "sezione pulita" ove previsto
4. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi
5. documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R.24 maggio 1988, n.203 e successive modificazioni e integrazioni; nel caso autodichiarazione del legale rappresentante con firma autenticata
6. autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi della L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.
7. dichiarazione del legale rappresentante relativa alle fonti di erogazione dell'acqua utilizzata nello stabilimento.
8. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al possesso della documentazione richiesta ai fini della validazione, nei casi previsti dal Regolamento stesso, comprendente anche i certificati di taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, nel caso di impianti che operano "a pressione" le relative certificazioni di omologazione
9. ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento. Nel caso tale ricevuta non sia producibile in quanto la tariffa non è stata ancora determinata, l'atto di riconoscimento adottato dal Sindaco dovrà contenere l'esplicita condizione " la validità del presente riconoscimento è sospesa qualora il titolare non provveda entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione a versare le spese poste a suo carico per il riconoscimento".
10. Verbale di sopralluogo (datato e firmato) effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio con espresso il parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti.

Data.....

Firma

.....

A tal fine allega (in caso di stabilimento già riconosciuto ed in attività al 31/10/02) :

1. marca da bollo di valore corrente
2. ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento. Nel caso tale ricevuta non sia producibile in quanto la tariffa non è stata ancora determinata, l'atto di riconoscimento adottato dal Sindaco dovrà contenere l'esplicita condizione " la validità del presente riconoscimento è sospesa qualora il titolare non provveda entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione a versare le spese poste a suo carico per il riconoscimento".
3. Verbale di sopralluogo (datato e firmato) effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio con espresso il parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti.
4. Certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà ove il titolare o il legale rappresentante attesti che:
 - non siano state apportate modifiche alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature precedentemente autorizzate;
 - i requisiti dello stabilimento, degli impianti e delle attrezzature esistenti siano conformi a quelli previsti dal Regolamento 1774/2002;
 - non siano state apportate modifiche ai cicli di lavorazione già validati dal Servizio Veterinario sell'Azienda U.S.L. competente e che gli stessi siano compatibili con i requisiti richiesti per il nuovo riconoscimento.

Data.....

Firma

.....

Allegato 2

Modello di parere di conformità dello stabilimento rilasciato dal Servizio Veterinario territoriale

Il sottoscritto dott.....

In qualità di

del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di

DICHIARA

- di aver effettuato in data.....,

apposito sopralluogo presso l'impianto della ditta :(1).....

sito in : (2).....

destinato allo svolgimento della seguente attività : (3).....

per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento ai sensi : (4).....

- di aver verificato che l'impianto risponde ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti da (4).....

- di aver verificato la completezza e la correttezza della documentazione allegata all'istanza di riconoscimento presentata dalla ditta

ESPRIME

parere favorevole al rilascio dell'atto di riconoscimento ai fini dell'inserimento dello stabilimento in oggetto nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti.

Data,

Firma

Legenda

(1) indicare correttamente la ragione sociale della ditta

(2) indicare correttamente l'indirizzo dello stabilimento

(3) elencare le attività che si intendono effettuare nello stabilimento, precisando se si tratta di stabilimento a capacità limitata o in deroga

(4) riportare gli estremi della normativa di riferimento